

Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Ai Sindaci dei Comuni

PEC
Pièces jointes/Allegati:

e, p.c., Ai Presidenti
delle Unités des Communes valdôtaines

Réf. n° - Prot. n. 7083/EL
V/ réf. – Vs. rif.

Al Presidente
del Consorzio BIM

Aoste / Aosta 23/07/2026

Oggetto: Deliberazione della Giunta regionale n. 809 del 17 luglio 2026 recante *“Individuazione dei contenuti obbligatori, ulteriori rispetto a quelli previsti al comma 2 dell’articolo 104 della l.r. 54/1998, delle convenzioni che i Comuni valdostani possono sottoscrivere per l’esercizio associato di funzioni e servizi ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 6/2014, come previsto al comma 2 del medesimo articolo – Revoca DGR 193/2015”*.

Come è noto, la legge regionale 26 maggio 2025, n. 15 (*Revisione organica della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1*), ha in più punti modificato la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (*Nuova disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni e degli altri enti locali, nonché disposizioni relative all’ufficio di segretario di ente locale*). A seguito di tali modifiche, in particolare, mentre in vigore del previgente articolo 19 della l.r. 6/2014, ora soppresso, i Comuni dovevano obbligatoriamente associarsi per l’esercizio di funzioni e/o servizi inerenti a diversi ambiti di attività individuati per legge, oggi, invece, ai sensi del novellato articolo 18 della medesima l.r. 6/2014, i Comuni possono esercitare le funzioni e/o i servizi non ricompresi tra quelli riservati alle Unités e ai soggetti di cui agli articoli 4, 5 e 6, oltre che singolarmente, anche in forma associata.

Con nota prot. n. 5403 del 26 maggio 2026, questa Struttura ha già fornito chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni della l.r. 15/2025 con riguardo alle nuove convenzioni per l’ufficio di segretario di ente locale, evidenziandone la distinta natura rispetto alle convenzioni per la gestione associata di funzioni e servizi tra Comuni.

Proprio in merito a queste ultime, il comma 2 del succitato articolo 18 ha previsto che la Giunta regionale, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), definisca gli ulteriori contenuti obbligatori rispetto a quelli già indicati nell’articolo 104,

Secrétaire général de la Région
Collectivités locales – Bureau des collectivités locales
Segretario generale della Regione
Enti locali – Ufficio enti locali

Contacts/Contatti:
VUILLERMIN PATRIZIA 0165 272513
VICOLI ANGELICA 0165 272505

11100 Aoste
3, Place de Narbonne
téléphone +39 016527 2581/2510/2512/2513
télécopie

11100 Aosta
Piazza Narbonne, 3
telefono +39 016527 2581/2510/2512/2513/2505
telefax

PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it
PEI: entilocali@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. Regione 80002270074

comma 2, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*).

A tale proposito si rende noto che la Giunta, con la deliberazione in oggetto, adottata d'intesa con il CPEL ¹, ha individuato, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della l.r. 6/2014, gli ulteriori contenuti obbligatori delle convenzioni che i Comuni potranno sottoscrivere per l'esercizio associato di funzioni e servizi, confermando sostanzialmente, pur nel mutato quadro normativo, gli istituti già in precedenza previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 193 del 13 febbraio 2015 (adottata ai sensi del previgente articolo 19), che viene contestualmente revocata.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Tiziana VALLET
- documento firmato digitalmente -

TV-PV-AV

¹ consultabile sul sito internet della Regione, nel canale tematico "Enti locali" all'indirizzo https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documento=7832